



CITTA' DI TAURISANO

REGOLAMENTO COMUNALE

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI,
SUPERIORE A 9 POSTI (AUTOBUS) E MEDIANTE AMBULANZA

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 12 Novembre 2024)

INDICE

PARTE PRIMA – NOLEGGIO CON CONDUCENTE “Disciplina del Servizio di noleggio con conducente (NCC)”

1. Disciplina del servizio
2. Definizione del servizio
3. Commissione Consultiva Comunale
4. Funzioni della Commissione
5. Servizio di noleggio con conducente – NCC
6. Servizi ausiliari ad integrazione del trasporto di linea
7. Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio
8. Rimesse per il servizio di NCC
9. Autorizzazione di esercizio per NCC
10. Determinazione del numero di autorizzazioni
11. Validità delle autorizzazioni
12. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
13. Requisiti soggettivi per il rilascio delle autorizzazioni
14. Impedimenti soggettivi
15. Contenuto del bando
16. Presentazione delle domande
17. Titoli oggetto di valutazione
18. Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
19. Inizio del servizio
20. Rinuncia all'autorizzazione
21. Trasferibilità dell'autorizzazione
22. Sostituzione alla guida
23. Collaborazione familiare
24. Idoneità dei mezzi
25. Comportamento del conducente in servizio
26. Comportamento degli utenti
27. Interruzione del trasporto
28. Trasporto di persone diversamente abili
29. Reclami
30. Tariffe
31. Responsabilità nell'esercizio del servizio
32. Vigilanza
33. Sanzioni
34. Diffida
35. Sospensione dell'autorizzazione

36. Revoca dell'autorizzazione
37. Decadenza dell'autorizzazione
38. Procedimento sanzionatorio

PARTE SECONDA – AMBULANZE “Disciplina del servizio di NCC mediante ambulanza”

39. Ambulanze
40. Definizione del servizio
41. Autorizzazione all'esercizio
42. Rilascio delle autorizzazioni
43. Sostituzione di veicolo

PARTE TERZA - NCC > 9 POSTI AUTOBUS “Disciplina del servizio noleggio di veicoli con conducente adibito al trasporto di persone superiore a 9 posti”

44. Autobus
45. Definizioni e classificazioni
46. Accesso al mercato: SCIA
47. Disposizioni concernenti i conducenti

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI

48. Abrogazione di norme precedenti

PARTE PRIMA – NOLEGGIO CON CONDUCENTE Disciplina del Servizio di noleggio con conducente (NCC)

Art. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1) La Parte Prima del presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea (autonoleggio), di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), effettuati con veicoli abilitati al trasporto di massimo 9 persone, compreso il conducente: Servizio di noleggio con conducente (d'ora in poi: Servizio NCC).

2) In questo Comune il Servizio NCC sostituisce anche il Servizio di taxi ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5 della L. n. 21/1992.

3) Il Servizio NCC è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- dagli articoli 19 punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- dalla Legge Regionale n. 14 del 03/04/1995;
- dal D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito con modificazioni dalla legge 248 del 04/08/2006;
- dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- dal D.M. 20/04/1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
- dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- dal D.L. 145/2018 convertito con L. n. 136 del 09/10/2023.

4) Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esercizio di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo a sensi di legge.

Art. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1) Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea ed una funzione turistica.

2) L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti, oppure nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per la necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.

Art. 3 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1) È istituita, presso il Comune di Taurisano, una Commissione Consultiva, costituita con Deliberazione della Giunta Comunale, così composta:

- dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, che la presiede;
- dal Comandante della Polizia Locale;
- dal Responsabile del Settore Urbanistica;
- da n. 1 rappresentante designato congiuntamente da organizzazioni di categoria del settore noleggio con conducente, se presenti nel territorio comunale o regionale;
- da n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle locali associazioni dei consumatori, se presenti nel territorio comunale o regionale.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute un dipendente dell'Amministrazione Comunale, appartenente almeno all'Area degli Istruttori.

2) La Commissione dura in carica cinque anni e comunque fino alla nomina della nuova.

3) Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente il quale fissa l'ordine del giorno.

4) La convocazione avviene tramite avviso scritto almeno otto giorni prima della seduta. Per documentati motivi di urgenza, la convocazione può avvenire entro 24 ore dalla seduta.

5) Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il presidente.

6) Le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7) Nel caso in cui la Commissione, regolarmente convocata, non raggiunga il numero legale per la sua validità, si procederà ad una seconda convocazione entro i successivi otto giorni la quale avrà luogo senza necessità di raggiungere il quorum di cui al precedente comma 5, purché siano presenti almeno tre componenti.

8) Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione che provvede anche alla sua custodia, che riporta, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

Art. 4 - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

1) La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio, non vincolante, relativamente alle funzioni amministrative di competenza del Comune, in ordine alla formazione e variazione delle presenti norme regolamentari.

2) Altresì, la Commissione consultiva può essere chiamata a rendere pareri facoltativi in materia se richiesti dalla Giunta Comunale.

Art. 5 – SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE – NCC

1) Il Servizio NCC (autovetture fino a 9 posti) provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea e si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

2) L'autoservizio viene effettuato a richiesta dall'utenza ed è svolto in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

3) Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire unicamente all'interno della rimessa. È in ogni caso consentita la fermata sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

4) La sede operativa e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune di Taurisano, per cui è stata attivata la procedura di rilascio del titolo autorizzativo. È possibile per il vettore disporre di

ulteriori rimesse nel territorio della Provincia di Lecce, previa comunicazione ai Comuni interessati e al Comune di Taurisano.

5) Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede operativa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e la fine del servizio avvengono con partenza e arrivo dell'autovettura presso le rimesse di cui al comma 4.

6) Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio elettronico predisposto secondo le disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il periodo transitorio fino all'attivazione dello stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori del Comune di Taurisano.

7) In deroga a quanto previsto dal comma 5, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa qualora, durante l'espletamento del servizio, il noleggiatore riceva ulteriori prenotazioni da parte dell'utenza.

Art. 6 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1) I veicoli immatricolati per Servizio NCC (autovetture fino a 9 posti) possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Responsabile del Settore Attività Produttive, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Ente Locale.

Art. 7 - AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1) I titolari di autorizzazione di NCC possono effettuare trasporti in tutto il territorio provinciale, regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

2) Il servizio NCC opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

3) l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale e con ritorno alla stessa. Con riferimento a tale ultimo aspetto il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare il possesso di una rimessa ubicata nel territorio comunale all'interno della quale devono stazionare i veicoli quando non effettuano servizi.

Art. 8 - RIMESSE PER IL SERVIZIO NCC

1) La rimessa, in locale ovvero in area scoperta, ove il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza, o la sede operativa, presso le quali possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio, devono essere ubicate nel territorio del Comune di Taurisano. L'idoneità delle rimesse è accertata in riferimento alla normativa edilizia e urbanistica ed alla destinazione d'uso ai sensi della relativa normativa nazionale, regionale e comunale.

2) Nel caso di autorizzazioni in capo ad unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art. 7 lettere b) e c) della L. 1992 n. 21/1992, lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili, presenti nel territorio del Comune di Taurisano.

Art. 9 - AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO PER NCC

1) L'esercizio del Servizio NCC è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 8 della L. n. 21/1992 e alla L. R. n. 14/1995, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei criteri di seguito indicati.

2) L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l. etc.) le autorizzazioni devono essere sempre intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.

3) È consentito conferire l'autorizzazione agli organismi previsti all'art. 7 della L. n. 21/1992 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

4) L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

- 5) L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
- 6) È ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per il servizio di noleggio autovetture fino a 9 posti con conducente.
- 7) Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione ovvero da un suo collaboratore familiare (conformemente a quanto previsto dall'art. 230- bis del Codice civile) o da personale dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'articolo 6 della L. n. 21/1992.
- 8) Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 10 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) La revisione del contingente numerico è delegata alla Giunta Comunale, che vi provvede attraverso l'applicazione di apposita formula che aggiunga al parametro "Popolazione", coefficienti correttivi considerati significativi al fine di caratterizzare l'offerta del servizio NCC nel territorio comunale.
- 2) La Giunta in applicazione della seguente formula dovrà previamente stimare i coefficienti correttivi sotto descritti in esecuzione dell'indirizzo indicato.

CALCOLO DEL FABBISOGNO NCC

(il calcolo del numero di autorizzazioni NCC è il risultato della seguente espressione):

La revisione del contingente numerico delle autorizzazioni è determinata dalla seguente formula:

$$(Na: P1) : P2$$

In cui:

- Na = popolazione residente nel comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è approvata la delibera che provvede alla revisione del contingente numerico + ultima rilevazione ARRIVI turistiche fonte Regione Puglia.
 - P1 = Numero licenze NCC già rilasciate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è approvata la delibera.
 - P2 = 200 numero potenziali clienti per ogni singola licenza
- 3) La revisione può determinare unicamente conferma o aumento delle autorizzazioni disponibili.
 - 4) In sede di revisione la Giunta provvede ad effettuare arrotondamento sempre all'unità superiore.
 - 5) Con cadenza di norma quinquennale la Giunta Comunale provvede all'aggiornamento del contingente numerico delle autorizzazioni e, fatte salve quelle esistenti, dà mandato al Servizio Attività Produttive di indire il bando pubblico per il rilascio di nuove autorizzazioni.
 - 6) In alternativa a quanto previsto dal precedente comma 5, il bando può essere indetto entro sessanta giorni dal momento in cui sia stata avanzata almeno una richiesta di autorizzazione, ovvero quando sia possibile, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, il rilascio di una o più licenze o in seguito ad aumento e/o disponibilità del contingente numerico delle stesse, previo atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale.

Art. 11 - VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) L'autorizzazione ha validità temporale illimitata fatta salva la permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.
- 2) In qualsiasi momento l'esercizio dell'attività di NCC può essere sottoposto a controllo al fine di verificare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dalla vigente normativa.
- 3) La sopravvenuta carenza dei suddetti requisiti in capo al titolare comporta la decadenza dalla titolarità dell'atto.
- 4) Il titolare dell'autorizzazione di NCC è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, all'ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente ed il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di validità degli stessi, sia per sé che per i dipendenti addetti al servizio.

Art. 12 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Le autorizzazioni per l'esercizio del Servizio NCC sono rilasciate a seguito di concorso pubblico per titoli indetto dal Servizio Attività produttive.
- 2) Il bando è pubblicato oltre che all'Albo Pretorio del Comune di Taurisano anche sul Bollettino della Regione Puglia.
- 3) Il competente Ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 13 - REQUISITI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento del servizio NCC con autovetture fino a 9 posti è necessario:
 - a. essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato italiano, essere in possesso di regolare permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
 - b. idoneità fisica con assenza di malattie o impedimenti incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - c. licenza media;
 - d. possesso della patente di tipo B da almeno 3 anni;
 - e. essere iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 e della L.R. n. 14/1995. In caso di cittadini stranieri, in un qualsiasi corrispondente elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi. E' fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 2 comma 4 della L. 218/2003.
 - f. essere in possesso dei titoli obbligatori per la guida dei veicoli destinati a noleggio secondo le vigenti norme del Codice della Strada da parte del titolare dell'impresa, dei dipendenti che effettuano il servizio e dagli eventuali sostituti alla guida;
 - g. possesso del Certificato di Abilitazione Professionale valido per la guida dell'autoveicolo adibito al servizio;
 - h. essere proprietario o comunque avere l'esclusiva disponibilità anche in leasing o in noleggio a lungo termine del veicolo da adibire al servizio. Tale veicolo può essere attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
 - i. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati con i massimali minimi prescritti dalla legge;
 - j. non aver trasferito, da almeno cinque anni, altra autorizzazione NCC rilasciata da questo o da altro Comune;
 - k. avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di NCC;
 - l. non essere titolare di licenza taxi.
- 2) La documentazione richiesta ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo potrà essere presentata, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, nelle forme dell'autocertificazione.

Art. 14 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

- 1) Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a) L'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.
 - b) L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e ss. mm. ii. (Antimafia).
 - c) L'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni.

- d) L'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
 - e) Aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione al nuovo avviso pubblico, l'autorizzazione di NCC - noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni.
 - f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata documentata all'Amm.ne comunale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto. Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di n.c.c. dovrà essere svolta in maniera esclusiva.
 - g) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- 2) In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs del 6 settembre 2011 n. 159.
- 3) La documentazione richiesta ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo potrà essere presentata, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, nelle forme dell'autocertificazione.

Art. 15 - CONTENUTO DEL BANDO

- 1) Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:
- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - e) termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché la documentazione da allegare alla stessa;
 - f) modalità di utilizzo e di validità della graduatoria.

Art. 16 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) Le domande di ammissione al concorso per l'assegnazione della autorizzazione per l'esercizio del Servizio NCC dovranno essere presentate all'ufficio indicato dal bando entro i termini stabiliti dal bando stesso.
- 2) I candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:
- a) generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
 - b) indirizzo di posta elettronica e PEC a cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
 - c) possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) assenza di impedimenti soggettivi previsti dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione;
- 2) La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
- a) certificato di iscrizione al Ruolo dei Conducenti previsto dall'art. 6 della L. n.21/1992;
 - b) certificato medico, con data non antecedente a 3 mesi dalla presentazione, attestante idoneità fisica per l'esercizio del servizio e l'assenza di malattie incompatibili con lo stesso.
- 3) La domanda può essere corredata da dichiarazione, con allegata relativa documentazione, attestante eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal bando.

Art. 17 – TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- 1) L' Ufficio comunale competente alla ricezione ed all'esame delle istanze, dopo aver verificato la completezza documentale delle stesse ai sensi di quanto previsto dall'articolo che precede, procederà all'assegnazione dei punteggi per il rilascio delle autorizzazioni disponibili secondo i suddetti criteri:

- a) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (max. 6 punti): aver prestato servizio di Taxi o NCC in qualità di titolare, o sostituto alla guida, o collaboratore familiare, o autista dipendente presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio - punti 0,50 ad anno;
 - b) diploma di laurea - punti 4;
 - c) diploma di scuola media superiore - punti 3;
 - d) diploma di scuola media inferiore - punti 2;
 - e) conoscenza documentata della lingua inglese (max. 3 punti): certificazioni rilasciate da istituti privati accreditati attestanti la conoscenza di livello base = 1 punto; certificazioni rilasciate da istituti privati accreditati attestanti la conoscenza di livello intermedio = 2 punti; certificazioni rilasciate da istituti privati accreditati attestanti la conoscenza di livello avanzato / laurea in lingue, laurea in Scienze della mediazione linguistica, diploma di liceo linguistico = 3 punti.
 - f) titoli professionali specifici attinenti alla professione di Servizio NCC, purché documentati: punti 0,50 a titolo per un massimo di punti 3.
- 2) A parità di punteggio, sono da considerarsi titoli preferenziali nella valutazione delle domande:
- avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 21/92;
 - disponibilità di auto a basso impatto ambientale (elettriche o ibride);
 - disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone in situazione di handicap;
 - stato di disoccupazione.
- 3) In caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane d'età.

Art. 18 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il Responsabile del Servizio SUAP, competente ad istruire l'intero procedimento, approva la graduatoria e provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
- 3) La graduatoria di merito ha validità di tre anni dalla data di approvazione. Le autorizzazioni che si rendessero vacanti entro i tre anni di validità della graduatoria dovranno essere coperte utilizzando la graduatoria medesima, fino ad esaurimento della stessa.

Art. 19 - INIZIO DEL SERVIZIO

- 1) Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
- 2) Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

Art. 20- RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale restituendo l'autorizzazione amministrativa.

Art. 21 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Le autorizzazioni per l'esercizio del Servizio NCC sono, su domanda del titolare, trasferibili a persona designata dallo stesso purché quest'ultima risulti iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n.21 e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle leggi in materia. A tal fine, occorre che il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) risulti essere titolare di autorizzazione da non meno di 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto in modo permanente inabile o idoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'inabilità o l'idoneità al servizio deve essere comprovata dal titolare mediante presentazione di idonea documentazione, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche.
- 2) Per esercitare la facoltà di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione, fermo restando l'obbligo della immediata cessazione del servizio, dovrà consegnare al Comune il titolo autorizzatorio posseduto entro 1 mese dal verificarsi dell'evento e/o impedimento e richiedere nei successivi 2 mesi il trasferimento della titolarità del titolo. Lo stesso titolo resta, per tanto, congelato ai fini di nuove assegnazioni per il periodo di mesi 3 dal verificarsi dell'evento od impedimento di cui al comma 2, tranne che non intervenga rinuncia scritta del titolare dell'autorizzazione.
- 3) Le autorizzazioni possono essere trasferite, in caso di morte del titolare, entro il termine massimo di due anni dal verificarsi dell'evento:
- a. ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti richiesti ed iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21 (nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare);
 - b. ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio, dalla normativa e dal presente regolamento.
- 4) Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare all'ufficio competente, il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. Tale comunicazione deve indicare:
- a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato servizio.
- 5) Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
- 6) Ai sensi dell'art. 9, comma 3°, della Legge 15.01.1992, n. 21, il titolare ovvero, in caso di morte, gli eredi del titolare che abbiano trasferito l'autorizzazione non possono concorrere ad altre assegnazioni, né possono trasferirne ancora ad altri se non dopo cinque anni dal trasferimento della precedente.

Art. 22 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

- 1) I titolari di autorizzazione per il Servizio NCC, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità dell'autorizzazione a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
- 2) Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
- 3) I titolari di autorizzazione per il servizio NCC possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della L. n. 21/92, ed in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 23 - COLLABORAZIONE FAMILIARE

- 1) I titolari di autorizzazione NCC, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile.
- 2) Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
- 3) La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21.
 - b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti soggettivi e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi previsti dal presente regolamento;
 - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
 - e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.
- 4) L'ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di autorizzazione alla sostituzione da esporre e allegare all'atto autorizzatorio del titolare.
- 5) La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
- 6) Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicati al Comune entro 15 giorni e annotati appropriatamente.

Art. 24 - IDONEITÀ DEI MEZZI

- 1) Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche rivenienti dalla normativa di settore.
- 2) Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della motorizzazione civile (M.C.T.C.), il Comandante della Polizia Locale del Comune di Taurisano, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dispone le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi utilizzati per il servizio NCC.
- 3) Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni ottimali del veicolo od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.
- 4) Il titolare della autorizzazione può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività; in tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta da parte dell'organo comunale competente.
- 5) Il titolare dell'autorizzazione di NCC dovrà recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

Art. 25 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

- 1) Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) avere, durante il servizio, un abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio pubblico prestato;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

- d) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti alla loro mobilità;
- e) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
- f) caricare i bagagli dei viaggiatori, salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;
- g) presentare e mantenere pulito, sanificato ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- h) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- i) consegnare al competente ufficio di Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- j) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- k) seguire il percorso più breve o comunque il più economico per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero;
- l) rilascio della ricevuta con il prezzo della corsa e il numero identificativo della licenza.

2) È fatto divieto di:

- a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad esclusione dei soggetti tirocinanti autorizzati dal noleggiatore (collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;
- c. chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- d. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- e. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
- f. fumare o consumare cibo durante la corsa;
- g. togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- h. applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- i. trasportare i propri animali;
- j. trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
- k. effettuare il trasporto di soli oggetti e merci.

3) Restano a carico dei soggetti titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi, le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 26 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1) Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:

- a) fumare e consumare pasti sui veicoli;
- b) imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
- e) pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;

- g) pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo.

Art. 27 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

- 1) Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento pagando l'importo segnato sul tassametro o quello concordato con il noleggiatore.
- 2) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
- 3) Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da pregiudicare la propria o altrui incolumità.
- 4) Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di comportamento previsti dal presente regolamento, dopo esplicito richiamo del conducente.

Art. 28 - TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

- 1) Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap, invalidità o diversa abilità e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
- 2) Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori dei non vedenti e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.
- 3) I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. del 24 luglio 1997 n. 503.

Art. 29 – RECLAMI

- 1) i passeggeri che abbiano motivo di lamentarsi del servizio possono presentare i loro reclami all'ufficio comunale competente che, esperiti gli accertamenti, informa il Responsabile del Servizio Competente sui procedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

Art. 30 – TARIFFE

- 1) Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti.
- 2) Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20/04/1993, i titolari di autorizzazione per il servizio NCC determinano annualmente la tariffa minima e massima del servizio.
- 3) Gli importi di cui al comma 2 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso il competente ufficio comunale.
- 4) Il trasporto delle carrozzine per le persone in situazione di disabilità, dei cani accompagnatori per non vedenti e degli altri soggetti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

Art. 31 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- 1) Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa, in ogni caso, la responsabilità del Comune.

Art. 32 – VIGILANZA

- 1) Il Servizio Attività Produttive, anche avvalendosi della Polizia Locale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, promuove inchieste d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni ed è responsabile dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

2) L'accertamento e la contestazione degli illeciti sono demandati principalmente alla Polizia Locale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della L. 689/81.

Art. 33 – SANZIONI

1) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle sanzioni disposte dal codice della strada ed in generale previste da norme di legge, le infrazioni al presente regolamento, sono punite con sanzioni amministrative da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii.

Art. 34 – DIFFIDA

1) Il Responsabile del Servizio Attività Produttive diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2) Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

Art. 35 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1) L'autorizzazione può essere sospesa dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione delle norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della sopracitata norma del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) per il mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi, previa diffida;
- g) utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- h) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti;
- i) violazione delle norme del presente regolamento che regolano il trasporto dei diversamente abili, di cui al presente regolamento;
- j) violazione delle norme di comportamento di cui alle disposizioni del presente regolamento.

2) Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il Responsabile del Servizio Attività Produttive può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.

3) Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione non è sostitutivo delle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle leggi vigenti.

4) La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopraelencate siano commesse da collaboratori o dipendenti.

5) Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti. La riconsegna dell'autorizzazione è effettuata al termine del periodo di sospensione previsto.

6) Il periodo di sospensione dell'autorizzazione viene determinato tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento interdittivo di sospensione dell'autorizzazione viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti.

Art. 36 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1) Il Responsabile del Servizio Attività Produttive dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengono a mancare uno o più requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo nell'arco di tre anni;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nell'espletamento del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- i) quando il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
- j) quando sia stata cumulata la licenza di taxi con altra licenza ovvero con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciate da Comuni diversi.

2) La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1) Il Responsabile del Servizio Attività Produttive dispone la decadenza nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);
- d) per mancato rispetto del termine stabilito dalle norme del presente regolamento in caso di morte del titolare.

2) La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1) I procedimenti di sospensione, revoca e decadenza di cui ai precedenti articoli del presente regolamento attivati sulla base di comunicazioni da parte degli interessati, di accertamenti d'ufficio o sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada debbono essere contestati per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive o altri documenti.

- 2) Il Comune, con apposito atto dispone quindi l'adozione del provvedimento sanzionatorio ed i conseguenti provvedimenti del presente regolamento, oppure l'archiviazione degli atti.
- 3) Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

PARTE SECONDA – AMBULANZE

Disciplina del servizio di NCC mediante ambulanza

Art. 39 – AMBULANZE

- 1) Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo "Autoambulanze", così come classificati dall'art 54, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 203, comma 2, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, è disciplinato:
 - a) dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;
 - b) dal D.M. n. 553 del 1987;
 - c) dal Decreto Ministeriale del 01/09/2009, n. 137;
 - d) dalle disposizioni del presente regolamento.
- 2) Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esercizio di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo a sensi di legge.

Art. 40 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze. Tali veicoli rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 54 lettera f) del C.d.S. quali veicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo. In relazione alla funzione da svolgere e da assolvere, vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:
 - a) tipo A: con carrozzeria definita "ambulanza di soccorso", attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza;
 - b) tipo B: con carrozzeria definita "ambulanza di trasporto" attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.
- 2) Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano esclusivamente alle "ambulanze di trasporto" di Tipo B.
- 3) Detti autoservizi, compiuti a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte del trasportato, sono effettuati da parte di persone giuridiche, oltre che persone fisiche, che utilizzano per tale attività "autoambulanze di trasporto di tipo B", così come definite al precedente comma, delle quali abbiano la disponibilità a titolo di proprietà, leasing o noleggio a lungo termine e che siano in possesso delle abilitazioni alla guida per i suddetti veicoli (patente di tipo B e aver compiuto almeno 21 anni di età).

Art. 41 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 1) L'attività di noleggio con conducente mediante ambulanze è subordinata alla titolarità di autorizzazione comunale rilasciata ad una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo e del seguente necessario requisito:
 - a) autorizzazione sanitaria per trasporto infermi e infortunati.

- 2) L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di ambulanze con conducente e l'immatricolazione delle ambulanze da destinare all'esercizio.
- 3) Le autorizzazioni di cui sopra sono riferite ad un singolo veicolo.
- 4) L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali.
- 5) L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
- 6) Non si applica alcun contingente numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autoambulanze.

Art. 42 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1) Fino all'emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, le autorizzazioni vengono rilasciate, relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa o della persona fisica interessata, a chiunque, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente regolamento, ne faccia istanza di concessione all'Ufficio competente.

Art. 43 - SOSTITUZIONE DI VEICOLO

- 1) È consentita all'impresa o alla persona fisica la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
- a) guasto meccanico, furto o incendio;
 - b) caso fortuito o forza maggiore.
2. L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

PARTE TERZA - NCC > 9 POSTI AUTOBUS Disciplina del servizio noleggio di veicoli con conducente adibito al trasporto di persone superiore a 9 posti

Art. 44 – AUTOBUS

- 1) Il servizio di noleggio con conducente adibito al trasporto di persone superiore a 9 posti e svolto con l'impiego di autoveicoli del tipo "Autobus" omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:
- a) dal Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1071 del 21 ottobre 2009;
 - b) dal Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;
 - c) dal Decreto Legislativo 22/12/2000 n. 395;
 - d) dalla Legge 11 agosto 2003, n. 218;
 - e) dalla Legge Regionale 31.10.2002, n. 18;
 - f) dalla L.R. 39/2018;
 - g) dalla Circolare Regione Puglia prot. n. 26/3761 del 15/11/2006;
 - h) dalle disposizioni del presente Regolamento.
- 2) Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esercizio di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo a sensi di legge.

Art. 45 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

- 1) Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
- 2) Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
- 3) Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
- 4) Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

Art. 46 - ACCESSO AL MERCATO: SCIA

- 1) L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata alla presentazione da parte del titolare o dal legale rappresentante dell'impresa della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP del Comune di Taurisano previa dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi, oggettivi, professionali e finanziari previsti per legge.
- 2) Alla SCIA dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento nonché il possesso dei requisiti morali di cui all'art.11 del presente Regolamento e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia (L.R. 39/2018);
 - b. fotocopia patente di guida;
 - c. certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
 - d. Copia del Certificato di Abilitazione Professionale di cui al comma 11 dell'art. 116 del D.lgs.285/92;
 - e. Carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di noleggio con conducente superiore a nove posti;
 - f. Copia del foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo relativo e copia dell'eventuale contratto di leasing;
 - g. Partita I.V.A.;
 - h. Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
 - i. Copia del titolo di proprietà o titolo di disponibilità della rimessa situata nel Comune di Taurisano in cui stazionerà il mezzo;
- 3) La SCIA non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del gestore dei trasporti, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
- 4) Copia della SCIA deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.
- 5) Non si applica alcun contingentamento numerico (organico dei veicoli) del servizio di noleggio con conducente di autobus e la presentazione della prescritta SCIA per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio.
- 6) Le SCIA per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autobus conservano la loro validità fino all'emanazione da parte della Regione Puglia della normativa in materia.

Art. 47 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONDUCENTI

1) I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

2) La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 – ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale, a termini di legge, si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale. In particolare si intendono espressamente abrogati:

a) Il Regolamento per i Servizi di noleggio con conducente svolti mediante autovettura, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 110 del 08/05/2001, come integrato con D.C.C. n. 45 del 29/11/2011 per la parte relativa al N.C.C. mediante ambulanza;

b) il Regolamento per il servizio di noleggio autobus con conducente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 15/03/2001.